

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

DIREZIONE

CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI

Direttore responsabile

SERGIO BIANCONI

Sede legale

Via Collina 36, I 00187 Roma

Comitato scientifico

ALESSANDRO ALBISETTI, ROMEO ASTORRI, SALVATORE BERLINGÒ,
SALVATORE BORDONALI, RAFFAELE BOTTA, CARLO CARDIA, NICOLA COLAIANNI,
ORAZIO CONDORELLI, RAFFAELE COPPOLA, GIORGIO FELICIANI, IVAN C. IBAN,
MANLIO MIELE, GIAN PIERO MILANO, PAOLO MONETA,
GIOVANNI B. VARNIER, ANDREA ZANOTTI

REDAZIONE

Responsabili

SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI (per la redazione romana)

con la collaborazione di MICHELE MADONNA

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Via Cracovia 50, I 00133 Roma

ALESSANDRO CESERANI (per la redazione milanese)

con la collaborazione di GIUSEPPE BARRACO, DANIELE FERRARI

e FEDERICO TERZARIOL

Dipartimento "Cesare Beccaria"

Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono 7, I 20122 Milano

ildirittoecclesiastico@unimi.it


Hanno collaborato a questo numero

GUIDO ALPA, ANDREA AMBROSI, STEFANO ASTORI, CRISTIANO BARBIERI,
EDOARDO BARNI, FABIO BASILE, PAOLO BIANCHI, GERALDINA BONI,
SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI, STELLA COGLIEVINA, BERNARDO CORTESE,
MANUELA DE CONTARDI, GABRIELE FATTORI, GIORGIO FELICIANI,
DANIELE FERRARI, MANLIO FRIGO, ANDREA FUSARO, MASSIMO JASONNI,
ERIK JAYME, PAOLO LOBIATI, GIANFRANCO MACRÌ, MICHELE MADONNA,
MANLIO MIELE, PAOLO MONETA, MARCO PARISI, GIULIO PONZANELLI,
LILIANA SEGRE, TULLIO SCOVAZZI, ROBERTO SENIGAGLIA, ALESSANDRO TIRA,
ENRICO VITALI, FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

ANNO CXXIX · 1-2 · GENNAIO-GIUGNO 2018

RIVISTA TRIMESTRALE DIRETTA DA
CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI



PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMXIX

The eContent is Archived with *Clockss* and *Portico*.

ANVUR: A.

*

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE®

Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa,

tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888

Abbonamenti

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher's web-site www.libraweb.net.

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550 o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*)

*

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 118 del 23 febbraio 1988

Direttore responsabile: Sergio Bianconi

*

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale (compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione (comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet (compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale, meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro, senza il permesso scritto della casa editrice.

Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part (included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means: print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic, digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium, without permission in writing from the publisher.

*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2019 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*, *Edizioni dell'Ateneo*, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori* in Pisa, *Gruppo editoriale internazionale* and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

*

www.libraweb.net

ISSN 1128-7772

ISSN ELETTRONICO 2035-3545

LA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI DEPREDATI ALLE VITTIME DELL'OLOCAUSTO: LA SITUAZIONE IN ITALIA*

TULLIO SCOVAZZI

Ordinario di Diritto internazionale
Università di Milano Bicocca

SOMMARIO: 1. I beni culturali depredati alle vittime del genocidio. 2. Alcune depredezioni che coinvolgono l'Italia. 3.1. La collezione Kaumheimer. 3.2. La Santa Caterina d'Alessandria di Bernardo Strozzi. 3.3. I dipinti della collezione Gentili di Giuseppe. 4. L'opportunità di un'apposita normativa nazionale.

1.

NON esiste alcun trattato che regoli in modo vincolante¹ il tema della restituzione dei beni culturali depredati alle vittime dell'Olocausto.²

Tra gli strumenti di carattere non obbligatorio, vanno ricordati i Principi sull'arte confiscata dai nazisti, adottati a Washington nel 1998 da una riunione cui hanno partecipato quarantaquattro Stati. Essi invitano gli Stati a prendere speditamente misure per raggiungere un'equa soluzione nel caso di beni culturali confiscati dai nazisti, indipendentemente dal fatto che gli originari proprietari possano o meno venire identificati. Va anche ricordata la Dichiarazione

tullio.scovazzi@unimib.it

* Il presente scritto è destinato alla pubblicazione in una raccolta di studi sulla restituzione dei beni d'arte depredati agli ebrei durante le persecuzioni nazifasciste, a cura di Bernardo Cortese.

¹ Non sono applicabili, non avendo efficacia retroattiva, la Convenzione sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali (Parigi, 1970) e la Convenzione dell'UNIDROIT sulla restituzione internazionale di beni culturali rubati o illegalmente esportati (Roma, 1995).

² Si vedano gli eventi descritti in HECTOR FELICIANO, *The Lost Museum – The Nazi Conspiracy to Steal the World's Greatest Works of Art*, New York, Basi Books, 1997; MELISSA MÜLLER, MONIKA TATZKOW, *Lost Lives, Lost Art*, Vendome Press, London, 2010. Per gli aspetti giuridici cfr. NORMAN PALMER, *Museums and the Holocaust: Law, Principles and Practice*, Leicester, IAL, 2000; LAWRENCE KAYE, *Recovery of Art Looted during the Holocaust*, in JAMES NAFZIGER, ANN NIGORSKI, *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization, and Commerce*, Leiden, Martinus Nijhoff, 2009, p. 351; ANA VRDOLJAK, *Genocide and Restitution: Ensuring Each Group's Contribution to Humanity*, «European Journal of International Law», 2011, p. 17; THÉRÈSE O'DONNELL, *The Restitution of Holocaust Looted Art and Transitional Justice: The Perfect Storm or the Raft of the Medusa?*, ivi, p. 49.

adottata nel 2000 dai trentotto Stati (Italia compresa) partecipanti al Forum internazionale di Vilnius sui beni culturali saccheggianti all'epoca dell'Olocausto, promosso dal Consiglio d'Europa.³ La dichiarazione, che richiama il «massiccio saccheggio senza precedenti e l'appropriazione di opere d'arte e altri beni culturali posseduti da individui e comunità ebraiche», richiede ai governi «di fare ogni sforzo ragionevole per ottenere la restituzione di beni culturali saccheggianti durante il periodo dell'Olocausto ai proprietari originari o ai loro eredi» (art. 1).

2.

In Italia, a seguito del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana), il Ministero dell'Educazione nazionale emanò la circolare 4 marzo 1939, n. 43 (Provvedimenti in difesa del patrimonio artistico nazionale in mano agli ebrei). In occasione dell'allontanamento dall'Italia degli ebrei stranieri, la circolare invitava gli uffici addetti al rilascio di nulla-osta per l'esportazione di oggetti di antichità e di arte a creare difficoltà e a scoraggiare tali esportazioni. Inoltre, la circolare 13 settembre 1940, n. 63886, del Ministero dell'Interno prevedeva il divieto dell'esercizio del commercio di oggetti antichi e d'arte agli appartenenti alla razza ebraica.

Dopo l'armistizio, nell'ambito della Repubblica sociale italiana fu approvato il decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2 (Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica),⁴ che vietava agli ebrei italiani, tra l'altro, «di essere proprietari di [...] beni mobiliari di qualsiasi natura» (art. 1, c). Già nel novembre 1943 era stato predisposto un decreto legislativo del duce concernente il sequestro dei beni artistici, archeologici, storici e bibliografici appartenenti a ebrei o a istituzioni ebraiche. Benché il decreto non fosse mai stato pubblicato, in sua attuazione il Ministero dell'educazione nazionale emanò la circolare del 1° dicembre 1943, n. 665, relativa alla requisizione delle opere d'arte di proprietà ebraica. Come tali s'intendevano «non solo le opere d'arte figurativa (pittura, scultura, incisione, ecc.), ma anche le opere d'arte applicata, quando, per il loro pregio, non possono essere considerate oggetti di uso comune».

Come risulta dal rapporto presentato nel 2001 dalla Commissione parlamentare per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati,⁵ presieduta da Tina Anselmi, furono numerose le deprezzazioni di beni artistici, culturali e religiosi alle vittime di persecuzioni razziali:

³ In base alla risoluzione 1205 del 1999, l'Assemblea del Consiglio d'Europa ha invitato «the parliaments of all member states to give immediate consideration to ways in which they may be able to facilitate the return of looted Jewish cultural property».

⁴ «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia» n. 6 del 10 gennaio 1944.

⁵ Cfr. MICHELE SARFATTI, *The Work and the Findings of the 'Commissione Anselmi' on Italian Jewish Assets, 1998-2001*, relazione presentata al convegno *Confronting History, the Historical Commission of Inquiry*, Gerusalemme, 2002-2003.

La circolare n. 665 appare molto articolata ed incisiva e rivela con chiarezza l'intendimento di raggiungere la più ampia conoscenza delle opere d'arte attraverso la rispettiva denuncia (qualità delle opere ed una loro sommaria descrizione; autore; località dove l'opera è conservata) ai fini del successivo sequestro. Appare di particolare interesse il punto 7) dove veniva testualmente affermato: "le opere d'arte non denunciate e gli oggetti sui quali siano state fornite indicazioni false o incomplete allo scopo di evitare il sequestro potranno essere confiscate. Il decreto sarà emesso dal capo della provincia e le cose che ne formano oggetto saranno prese in consegna dal soprintendente alle gallerie, ove trattasi di opere d'arte, o dai soprintendenti alle antichità o dai soprintendenti bibliografici, ove trattasi rispettivamente di oggetti di interesse archeologico o bibliografico".⁶

La depredazione dei beni culturali fu favorita dall'arresto dei cittadini ebrei e dalla loro deportazione. Alle spoliazioni effettuate nell'ambito delle disposizioni emanate e, quindi, assoggettate al rispetto di alcuni requisiti formali, si aggiunsero quelle eseguite di fatto, come le vendite forzate, i furti, i saccheggi, gli atti vandalici. In alcune province dell'Italia nord-orientale occupate dalla Germania i sequestri e le depredazioni avvennero ad opera delle forze tedesche. Finita la guerra, l'Italia adottò norme dirette a trasferire all'Unione delle comunità ebraiche italiane i beni lasciati da cittadini ebrei che erano deceduti senza eredi o erano scomparsi a causa delle persecuzioni razziali (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio, 1947, n. 364,⁷ e legge 18 luglio 1997, n. 233).⁸

Tra i casi più significativi vi sono quelli ricordati qui di seguito.⁹

⁶ *Rapporto della Commissione parlamentare per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati*, Roma 2001, p. 144. La circolare del 13 aprile 1944, n. 5, del Ministero dell'educazione nazionale rafforzò la precedente circolare n. 665 del 1943.

⁷ «Le eredità degli israeliti, deceduti in dipendenza di atti di persecuzione razziale subito dopo l'8 settembre 1943, devolute allo Stato a termini dell'articolo 586 del Codice civile, sono trasferite a titolo gratuito alla Unione delle comunità israelitiche italiane, la quale risponde dei debiti ereditari e dei legati nei limiti di cui al secondo comma del citato articolo. [...] (art. unico)».

⁸ «I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilità degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunità tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione» (art. 2, c. 1).

⁹ Per un altro caso, relativo a cinque quadri di pittori macchiaioli (*Villa con alberi* e *La bottega del fornaio a Settignano* di Telemaco Signorini, *Cavalleggero con due cavalli* di Giovanni Fattori, *Donna che cuce seduta vicino a una finestra* di Silvestro Lega e *Giovane donna che culla il Bambino* di Odoardo Bottani), depredati durante la guerra alla collezione Vitta e poi acquistati dalla *Public Art Gallery* di Dunedin (Nuova Zelanda), cfr. PALMER, *Museums* cit., p. 17. Il caso si concluse nel 1999 con una transazione.

3.

3. 1. Come esempio di applicazione della normativa razziale italiana si può richiamare la vicenda della collezione di porcellane del cittadino tedesco ebreo Julius Kaumheimer. Questi era emigrato nel 1935 a Merano per sfuggire alla situazione politica instauratasi in Germania. Nel 1939, dopo l'emanazione della normativa italiana in questione, egli cercò di lasciare anche questo paese per trasferirsi negli Stati Uniti. Ma alla dogana, nascoste tra le sue masserizie, furono scoperte sessantanove statuette di porcellana tedesca del XVII secolo. A Kaumheimer fu inflitta una multa, commisurata al valore degli oggetti. La sua collezione fu sequestrata, confiscata a favore dello Stato italiano e fu in seguito esposta nel Museo nazionale di Trento (poi Museo provinciale d'arte). La sorte personale di Kaumheimer rimane tuttora ignota.

Esempio egregio di mentalità refrattaria a evidenti esigenze d'ordine morale è la lettera che, molti anni dopo (il 23 maggio 2000), l'assessore all'istruzione, formazione professionale e cultura della provincia di Trento inviò al presidente della già richiamata Commissione parlamentare, nell'intento di mantenere il possesso della collezione:

[...] appare chiaro come il Museo conservi legalmente la collezione, pur restando il fatto, tragico e dolorosissimo, che imputato del reato fosse un ebreo costretto alla fuga a causa delle leggi razziali. Tali tremende circostanze, come appare chiaramente dagli atti in possesso di questa amministrazione, non appaiono comunque come la ragione dichiarata del sequestro, dovuto, come detto, alla applicazione di una legge di tutela del patrimonio artistico nazionale.¹⁰

Alla fine, nonostante la lettera dell'assessore, il 5 ottobre 2001 la Giunta della Provincia di Trento, vista anche la sopra citata legge n. 233 del 1997, deliberò di consegnare la collezione alla Comunità ebraica di Merano, non essendo più rintracciabili né Kaumheimer, né i suoi eventuali eredi.

3. 2. Charles Alexander Loeser, un collezionista e storico dell'arte americano, morì nel 1928 a Firenze, dove aveva raccolto un'importante collezione d'opere d'arte. Nel testamento, Loeser aveva disposto di lasciare in legato al Comune di Firenze alcune delle sue opere, a condizione (onere modale) che le altre potessero essere esportate dall'Italia durante un periodo di tempo che sarebbe venuto a scadenza due anni dopo la morte della figlia, Matilde Loeser Calnan (evento che si verificò nel 2002). L'onere modale fu accettato dallo Stato e dal Comune di Firenze. In seguito, la famiglia Loeser, colpita dalla sopra richiamata legisla-

¹⁰ *Rapporto cit.*, p. 147. Evidentemente, l'assessore non vedeva che vi era una totale contraddizione tra il fatto di trarre vantaggio da un'evidente ingiustizia e il fatto di qualificare tale ingiustizia come tragica e dolorosissima. Al di fuori della portata dell'assessore era il ragionamento in base al quale occorreva, nel caso specifico, valutare le ragioni per le quali Kaumheimer si era trasformato in un contrabbandiere di beni culturali.

zione razzista italiana del 1938, fu costretta a riparare in Svizzera. Nel 1942, i beni immobili e mobili della famiglia rimasti in Italia furono sequestrati e posti sotto la custodia dello Stato. Nel 1944, uno dei dipinti, la *Santa Caterina d'Alessandria* di Bernardo Strozzi, fu prestato al quartier generale delle truppe tedesche. Per molti anni si persero le tracce del dipinto, fino a quando, nel 2009, i Carabinieri di Monza lo ritrovarono e lo restituirono alla cittadina americana Philippa Calnan, nipote ed erede dell'originario proprietario.

Alla Calnan furono però anche notificati i provvedimenti con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in base all'art. 13 del decreto legislativo n. 24 del 2004, aveva dichiarato l'interesse culturale del dipinto. Questo impediva alla Calnan di esportarlo negli Stati Uniti, dove essa risiede. Contro i provvedimenti l'interessata propose ricorso davanti alla giurisdizione amministrativa. La principale questione in gioco riguardava la scadenza del termine di libera esportazione del dipinto: se, cioè, essa rimanesse ferma a due anni dalla morte della figlia del Loeser (2004) oppure se, date le particolari circostanze, essa potesse essere rideterminata in due anni da quando la nipote del Loeser aveva ottenuto la disponibilità del dipinto (2011).

In primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza dell'8 febbraio 2011 (*P.C. c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali*), preferì la prima delle due alternative, ritenendo che all'Italia non potesse essere imputato il fatto che per circa sessantacinque anni il dipinto fosse stato sottratto alla disponibilità della famiglia:

Poiché, ai sensi dell'art. 673 c.c., l'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, la circostanza che dal 2002 al 2004 il quadro non fosse nella disponibilità della ricorrente comporta l'estinzione dell'onere, trattandosi di una impossibilità sopravvenuta non imputabile all'onerato.

Molto meno formalistica, ma molto più adeguata alle circostanze del caso, appare la sentenza di secondo grado, resa dal Consiglio di Stato il 19 febbraio 2013 (*Philippa Calnan c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali*). Il Consiglio di Stato, a differenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, muove dall'assunto che le norme giuridiche non operano come pure astrazioni, ma vanno applicate e interpretate alla luce delle specifiche situazioni di fatto. Questo consente al Consiglio di Stato di cogliere l'aspetto essenziale del caso concreto:

[...] a tale data [= nel 2004] il dipinto non poteva dai suoi proprietari essere esportato poiché, come detto, non più in loro possesso dall'epoca disgraziatissima (1944) in cui la loro proprietà venne depredata dai militari tedeschi con il consenso (più o meno forzato) delle autorità italiane operanti a Firenze sotto il loro peso. Del resto già da anni i proprietari, siccome razzialmente discriminati dovettero premunirsi di rifugiarsi fuori d'Italia e, dall'altro, non poterono portare con sé i loro averi, comunque entrati nella sfera dell'onere di diligente custodia gravante sulle Autorità italiane, atta a preservare le facoltà operative degli eredi del legante nei termini sopraindicati, né poterono, quanto ai quadri, allora invocare il diritto di esportazione di cui godevano pure in quell'epoca.

Era evidente la corresponsabilità dell'Italia (con la Germania) nella deprezzazione subita dalla famiglia Loeser, con l'altrettanto evidente conseguenza – che però il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia non aveva minimamente visto – che mai l'Italia potrebbe trarre oggi un ingiusto vantaggio dagli effetti delle leggi razziste che essa aveva in passato emanato:

In effetti, semmai, lo Stato italiano si rese inadempiente all'obbligo di custodia del bene e di generale preservazione *ex bona fide* delle ragioni dell'avente diritto – principio generale racchiuso nell'art. 1358 c.c. – chiaramente insorgenti dalla convenzione *inter partes*, con un atteggiamento di indirizzo 'politico' ('manifesto della razza' e successive leggi razziali del 1938), che violava, per radicale incompatibilità, le norme di principio civilistico naturalmente integrative dei reciproci rapporti nascenti dalla originaria convenzione.

Lo stesso coinvolgimento del bene nel trafugamento da parte delle truppe di occupazione naziste si connette a tale quadro, tanto più che le autorità italiane, pur disponendo la 'custodia' dei beni ereditari nel 1942, non diedero seguito diligentemente a tale determinazione, resa poi inconfigurabile dal detto trafugamento, ma solo come punto di arrivo di un processo causale in cui l'atteggiamento dello Stato italiano fu dettato da un generale indirizzo politico incompatibile con la volontà di adempiere correttamente ai propri obblighi di preservazione delle ragioni di controparte, riconosciute con l'avallo pubblicitario della convenzione riassumendo i termini dell'accettazione del legato.¹¹

Un altro passo della sentenza mostra come il Consiglio di Stato abbia pienamente inteso la sostanza del caso che gli era sottoposto:

La singolarità di questa lontana sequenza di eventi segna tuttora il perimetro concettuale e giuridico della lite che, pur presentandosi sotto forma di censure a due atti amministrativi recenti, investe in ultima analisi il tema di grande rilievo della tutela delle vittime (in questo caso per fortuna colpite solo nei loro averi) di violazioni gravi dello stesso diritto internazionale e dei diritti fondamentali che esso assicura (almeno nelle sue concezioni più recenti ed evolute, sorte dalla 'universalizzazione' dei diritti medesimi), quali rintracciabili nelle Costituzioni democratiche successive al secondo conflitto mondiale e, con certezza, nell'attuale Costituzione italiana.

Anche la pienezza del recupero delle proprietà, specie se artistiche, illecitamente sottratte *manu militari* – nella specie con azione italo-tedesca – esige la deroga a molte regole tradizionali del diritto interno, fra varie ad es. quella sulla usucapione.

Sembra implicita nel passo sopra riprodotto una considerazione di carattere giuridico-cronologico che assume un rilievo generale in materia di restituzione di beni culturali. Il fatto che uno Stato (Italia compresa) pretenda oggi di mantenere il possesso di beni deprezzati alle vittime di genocidio o di persecuzioni razziali non può essere inteso come osservanza di formalismi giuridici fondati sull'usucapione o sulla scadenza di termini, ma (molto peggio) rappresenta una violazione di norme fondamentali sulla tutela dei diritti umani che stanno oggi

¹¹ Vale la pena di fare uno sforzo per capire il lungo e involuto periodo da ultimo riportato, perché, nella sostanza, esso è di una precisione esemplare.

alla base del diritto internazionale e del diritto italiano. Non si tratta di misurare gli effetti del decorso del tempo su trasferimenti di beni avvenuti in passato, ma si tratta di valutare come il possesso dei beni, e cioè una situazione che perdura anche oggi, possa essere compatibile con il diritto dell'individuo a non essere sottoposto a genocidio o a persecuzione razziale. Se i beni non sono restituiti, uno degli effetti del genocidio o della persecuzione razziale perdura anche oggi.¹²

In base alla sua impeccabile valutazione della sostanza dei fatti e delle norme ad essi applicabili, il Consiglio di Stato non ebbe difficoltà a rimettere la ricorrente nel termine per esportare il dipinto di Strozzi,¹³ annullando i provvedimenti amministrativi che lo vietavano. Tutto questo discendeva

a) da una ermeneutica adeguatrice volta a neutralizzare gli effetti di sopravvenienze imprevedibili che resero inesigibile in epoca precedente l'esercizio del diritto;

b) dalla agevole possibilità, se occorresse andare oltre l'orizzonte ermeneutico, di disporre la rimessione in termini secondo un principio generale del nostro ordinamento che vale nella specie a più forte ragione posto che il mancato esercizio del diritto fra la fine degli anni '30 e il 2009 è dipeso addirittura (e almeno in parte) da violazioni di diritti fondamentali della famiglia Loeser con indubbi riflessi sul regime di esportabilità garantite, che ne è rimasto a lungo fuorviato e ostacolato.¹⁴

3. 3. Un altro esempio di depredazione di opere d'arte a famiglie di religione ebraica, in questo caso avvenuta in Francia, è dato dalle vicende della collezione di Federico Gentili di Giuseppe, cittadino italiano residente a Parigi e proprietario di un'importante collezione di opere d'arte italiane.

Gentili morì il 21 aprile 1940, poco prima dell'occupazione di Parigi da parte della Germania. In vista dell'imminente arrivo delle truppe tedesche, i due figli di Gentili fuggirono dalla Francia, per recarsi in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, e non poterono provvedere alle formalità per la successione del padre. A seguito del ricorso di un creditore, buona parte dei dipinti della collezione Gentili, che erano rimasti a Parigi, furono venduti all'asta il 23 aprile 1941. Alcune opere furono acquistate, tramite intermediari, da Hermann Göring, altre da collezionisti e musei.

Diversi anni dopo, con sentenza del 2 giugno 1999 nella causa *Christiane Gentili di Giuseppe e altri c. Museo del Louvre e Stato Francese*, la Corte d'Appello di Parigi dichiarò la nullità della vendita all'asta del 1941 e ordinò al Museo del Louvre di restituire agli eredi Gentili cinque quadri che, ritrovati nella collezione Göring, erano stati poi affidati a tale museo, vale a dire *La Visitazione* del

¹² Poco importa, ai fini del rilievo generale di questa conclusione, che la controversia specifica riguardasse non il possesso, ma soltanto il diritto di esportazione, di un bene culturale.

¹³ La sentenza contiene un'annotazione sullo stesso Strozzi: «un religioso pittore genovese egli pure incorso in problematiche legali e processuali felicemente risolte con l'approdo nella tollerante Venezia».

¹⁴ In precedenza, il Consiglio di Stato aveva osservato che la ricorrente si era attivata «non appena la situazione ha ridato un senso attuale e concreto ai suoi diritti che, fino al novembre 2009, ben poteva ritenere travolti e dispersi dalla materiale scomparsa dell'oggetto fisico del suo diritto di opzione».

Moretto, *La Santa Famiglia* di Bernardo Strozzi, *Alessandro e Campaspe da Appelle* di Giambattista Tiepolo, *Giocatori di carte davanti a un camino* di Alessandro Magnasco e *Ritratto femminile* di Rosalba Carriera. Secondo gli eredi Gentili e secondo la Corte d'Appello, la vendita forzata dei dipinti era una diretta conseguenza del fatto che i due figli del precedente proprietario erano stati costretti a fuggire a causa delle misure esorbitanti adottate nei confronti degli appartenenti alla comunità ebraica:¹⁵

Considérant que dès lors que la vente des tableaux litigieux a été prescrite en considération exclusive de la prétendue défaillance ainsi imputée à Adriana et à Marcello Gentili di Giuseppe, il existe une relation de cause à effet entre lesdites mesures exorbitantes du droit commun et cette vente;

que, comme telle, celle-ci est, de plein droit, entachée de nullité en vertu des dispositions précitées.¹⁶

Un altro dei dipinti della collezione Gentili di Giuseppe venduti all'asta nel 1941, il *Cristo Portacroce trascinato da un manigoldo* di Romanino, fu acquistato nel 1998 dalla Pinacoteca di Brera di Milano, un museo appartenente allo Stato italiano. Le richieste degli eredi Gentili al governo italiano di ottenere la restituzione del dipinto non ottennero esito alcuno.

Tuttavia, nel 2011 l'opera fu inviata negli Stati Uniti, in prestito per un'esposizione al *Mary Brogan Museum for Art and Science* di Tallahassee. Qui, il governo degli Stati Uniti chiese alla Corte Distrettuale del Distretto settentrionale della Florida la confisca (*forfeiture*) del quadro,¹⁷ prima che esso rientrasse in Italia, in quanto bene rubato ed entrato illegalmente negli Stati Uniti¹⁸. Come risulta dall'*affidavit* del funzionario doganale americano, Philip Reynolds, allegato alla richiesta di sequestro,

[...] the Cristo Portacroce is stolen property, converted property, or property taken by fraud. Further, the Italian Government through the Brera aided and abetted the Cristo Portacroce's importation into the United States, and its transportation in foreign com-

¹⁵ «[considérant] qu'ainsi, Adriana et Marcello Gentili di Giuseppe se sont, l'une et l'autre, trouvés, par l'effet des mesures exorbitantes du droit commun qui était en vigueur au 16 juin 1940, dans l'impossibilité absolue, d'une part, de revenir à Paris, lieu d'ouverture de la succession de leur auteur, à l'effet d'y accomplir les actes qu'appelaient l'appréhension et la libre gestion des biens composant cette succession, notamment les biens meubles se trouvant dans l'appartement sis 22 avenue Foch à Paris, au nombre desquels figuraient les tableaux litigieux, d'autre part de comparaître devant le juge afin de s'en expliquer».

¹⁶ Così la sentenza. Le disposizioni citate in precedenza dalla sentenza sono quelle dell'ordinanza del 21 aprile 1945, che sancisce la nullità di tutti gli atti di disposizione di beni eseguiti a seguito di misure esorbitanti in vigore in Francia dal 16 giugno 1940.

¹⁷ Negli Stati Uniti, questo tipo di procedimento non richiede l'esercizio di un'azione penale, ma soltanto che il bene sia collegato a un reato, ovunque esso sia stato commesso.

¹⁸ Sul sequestro e la confisca di beni culturali appartenenti a Stati stranieri cfr. RICCARDO PAVONI, *Sovereign Immunity and the Enforcement of International Cultural Property Law*, in *Enforcing International Cultural Heritage Law*, a cura di Francesco Francioni, James Gordley, OUP, Oxford, 2013, p. 79.

merce, and is scheduled to export the Cristo Portacroce from the United States, knowing it to be stolen property, converted property, or property taken by fraud.¹⁹

Nell'*affidavit* si mette in evidenza come Federico Gentili di Giuseppe avesse legalmente acquistato nel 1914 il dipinto,²⁰ come la Corte d'Appello di Parigi avesse disposto la restituzione agli eredi Gentili dei cinque sopra richiamati dipinti venduti nell'asta nel 1941, come alcuni musei americani avessero concordato con gli eredi stessi la restituzione di altre opere pure vendute in quell'asta ed entrate poi in loro possesso²¹ e come i funzionari della Pinacoteca di Brera non potessero ignorare che il dipinto provenisse dalla collezione Gentili di Giuseppe:

The provenance of the *Cristo Portacroce*, published by the Brera, establishes that the Brera had knowledge that the ownership of the painting was traceable to Federico Gentili di Giuseppe.

Alessandro Nova, an expert on Romanino, published the provenance of the painting in his catalogue raisonné published in 1994 also acknowledging ownership of the *Cristo Portacroce* was traceable to Federico Gentili di Giuseppe.²²

Il dipinto fu confiscato e il 31 gennaio 2012 il governo americano comunicò alla Corte Distrettuale di aver concluso un accordo con gli eredi Gentili, in base al quale il governo avrebbe consegnato il dipinto agli eredi e questi avrebbero tenuto indenne il governo da ogni azione che fosse stata da chiunque proposta a seguito della confisca. Con sentenza del 3 febbraio 2012, la corte dispose l'estinzione del procedimento *United States of America v. Painting Known as 'Cristo Portacroce trascinato da un manigoldo' by Romanino a/k/a Christ Bearing the Cross Dragged by a Rascal* e ordinò la consegna del dipinto agli eredi Gentili.²³ Questi, poco dopo, misero in vendita in un'asta a New York il dipinto, che fu acquistato da un collezionista per 4.562.000 dollari americani.

4.

Come dimostra una serie di dati della pratica,²⁴ il diritto internazionale sta oggi evolvendo verso una nuova norma di natura generale. La norma prevede

¹⁹ *Affidavit* del 4 novembre 2011, p. 8.

²⁰ Nel 1914 il *Cristo Portacroce* era stato esportato dal precedente proprietario dall'Italia alla Francia, con l'autorizzazione prescritta dal diritto italiano, ed era stato qui acquistato dal Gentili.

²¹ Si trattava del *Busto di un giovane* di Francesco Mochi, che era all'Art Institute di Chicago, dell'*Adorazione dei Magi* di Corrado Giacchino, che era al Museum of Fine Arts di Boston, e del *San Bartolomeo* di Bernardino Pinturicchio, che era all'Art Museum dell'Università di Princeton.

²² *Affidavit* cit., p. 4.

²³ Sembra ancora aperta la questione derivante dalle richieste degli eredi Gentili di Giuseppe di ottenere la restituzione della *Madonna con il Bambino* di Bernardo Zenale, un'altra opera venduta nell'asta del 1941 e ora esposta nella Pinacoteca di Brera. Un terzo dipinto proveniente dalla stessa asta che si trova ora in Italia, ma in una collezione privata, è un'*Annunciazione* di Vincenzo Foppa.

²⁴ Per vari esempi cfr. TULLIO SCOVAZZI, *Analisi e significato della pratica italiana*, in *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, a cura di Tullio Scovazzi, Milano, Giuffrè, 2014, p. 3.

che le richieste di restituzione di beni culturali rimossi debbano essere valutate ciascuna alla luce delle sue specifiche caratteristiche e in modo da raggiungere un'equa soluzione, tenendo conto di una serie di fattori, quali la sostanziale ingiustizia della rimozione, l'esigenza di mantenere integri i contesti culturali, il carattere emblematico di alcuni beni culturali, il tempo trascorso dalla rimozione, la cura che lo Stato di destinazione ha riservato al bene che ha acquisito, la cura che lo Stato di origine riserverebbe al bene se gli fosse restituito. Nel caso delle opere d'arte sottratte alle vittime dell'Olocausto, l'ingiustizia della rimozione si manifesta nella sua forma più evidente e grave, essendo collegata alle persecuzioni razziali e al genocidio.

La diversa sensibilità dimostrata da autorità italiane di fronte a casi di deprezzazione delle vittime dell'Olocausto²⁵ si può spiegare anche con il fatto che l'Italia non ha finora adottato una specifica normativa al riguardo. Altri Stati lo hanno invece fatto, come chiariscono i due esempi seguenti.

Nel Regno Unito, l'*Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009* prevede che varie istituzioni culturali di natura pubblica, compresi la *British Library* e il *British Museum*, possano cedere un oggetto delle loro collezioni, se il Comitato consultivo delle spoliazioni (*Spoilation Advisory Panel*) ha raccomandato la cessione e se il Segretario di Stato ha approvato la raccomandazione. Le domande devono riferirsi a eventi accaduti nell'era nazista (dal 1933 al 1945).

La legge precisa che il ricorso al Comitato costituisce una via alternativa a un procedimento giudiziario. Tanto è vero che il Comitato deve tenere conto di obblighi non giuridici, compresa la forza morale del caso sottoposto, deve esaminare e determinare le circostanze in cui il ricorrente è stato privato del bene (furto, vendita forzata, vendita sottocosto o altro) e deve cercare di raggiungere una soluzione che sia equa e giusta, sia per il ricorrente, che per l'istituzione.²⁶ Se ritiene la domanda meritevole di accoglimento, il Comitato, con rapporto scritto e motivato, può raccomandare un'ampia gamma di soluzioni:

- (a) The return of the object to the claimant, or
- (b) the payment of compensation to the claimant, the amount being in the discretion of the Panel having regard to all relevant circumstances including the current market value, but not tied to that current market value, or
- (c) an ex gratia payment to the claimant, or
- (d) the display alongside the object of an account of its history and provenance during and since the Nazi era, with special reference to the claimant's interest therein; and

²⁵ Come è agevole desumere dai tre casi riferiti *supra*, par. 3.

²⁶ Sufficientemente flessibili sono anche le regole in tema di prova: «The Panel shall [...] evaluate, on the balance of probability, the validity of the claimant's original title to the object, recognizing the difficulties of proving such title after the destruction of the Second World War and the Holocaust and the duration of the period which has elapsed since the claimant lost possession of the object» (art. 15, par. D).

(e) that negotiations should be conducted with the successful claimant in order to implement such a recommendation as expeditiously as possible (art. 17).²⁷

La normativa degli Stati Uniti, vale a dire l'*Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2016* (detto *HEAR Act*) mira ad alleviare il principale ostacolo giuridico (la prescrizione), che le vittime dell'Olocausto o i loro eredi devono affrontare di fronte alle corti americane, rimanendo spesso soccombenti:

Victims of Nazi persecution and their heirs have taken legal action in the United States to recover Nazi-confiscated art. These lawsuits face significant procedural obstacles partly due to State statutes of limitations, which typically bar claims within some limited number of years from either the date of the loss or the date that the claim should have been discovered. In some cases, this means that the claims expired before World War II even ended. [...] The unique and horrific circumstances of World War II and the Holocaust make statutes of limitations especially burdensome to the victims and their heirs. Those seeking recovery of Nazi-confiscated art must painstakingly piece together their cases from a fragmentary historical record ravaged by persecution, war, and genocide. This costly process often cannot be done within the time constraints imposed by existing law (preambolo, par. 6).

Date le circostanze, l'*HEAR Act* stabilisce modalità di prescrizione più ragionevoli:

Notwithstanding any other provision of Federal or State law or any defense in law relating to the passage of time, and except as otherwise provided in this section, a civil claim or cause of action against a defendant to recover any artwork or other property that was lost during the covered period because of Nazi persecution may be commenced not later than 6 years after the actual discovery by the claimant or the agent of the claimant of –

- (1) the identity and location of the artwork or other property; and
- (2) a possessory interest of the claimant in the artwork or other property (sez. 5, a).

Come è facile constatare, la normativa britannica e quella americana, pur mirando a obiettivi simili, usano strumenti diversi: la prima si preoccupa degli aspetti morali del problema, la seconda rimane nell'ambito giuridico. Si tratta di modelli che meriterebbero di essere considerati e discussi anche in Italia, al fine di colmare un'evidente, ma ben poco apprezzabile, lacuna del diritto italiano.

²⁷ Sulla prima applicazione dell'*Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009* cfr. TULLIO SCOVAZZI, *The Return of the Benev. VI 29 Missal to the Chapter Library of Benevento from the British Library*, «Art Antiquity and Law», 2011, p. 285. È singolare che questo caso riguardasse un bene culturale (un messale miniato, composto nella prima parte del XII secolo nello scriptorio del monastero di Santa Sofia di Benevento) sottratto nel corso di eventi bellici che nulla avevano a che fare con l'Olocausto.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Settembre 2019

(CZ 2 · FG 3)

